



COESIONE
ITALIA 21-27
RICERCA, INNOVAZIONE
E COMPETITIVITÀ



TRINITY
COLLEGE LONDON



SKILL on LINE
e-LEARNING
Test Center ECDL Capofila
Centro di Competenza EUCEP

Educo
ACCREDITATA
N O O O

digi teen

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA MARGHERITA"

INDIRIZZO MUSICALE



Via Pozzo – 98142 Giampillieri Superiore (ME)

Tel. 090/3695987

C. F. 97110520836 – Cod. Mecc. MEIC8AD002 –

e-mail: meic8AD002@istruzione.it – meic8ad002@pec.istruzione.it

All'Albo

Oggetto: sottoscrizione definitiva contratto integrativo di istituto periodo settembre 2024-agosto 2025

Il giorno 14 del mese di gennaio dell'anno 2025, alle ore 14.00 presso la Dirigenza dell'Istituto Comprensivo Santa Margherita di Messina sita in via Pozzo SNC, in sede di contrattazione decentrata a livello di istituzione scolastica, visto il verbale di approvazione della Ipotesi di Contrattazione di Istituto da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, le parti procedono alla sottoscrizione definitiva del Contratto in oggetto, disponendo il contestuale invio all'ARAN.

Parte Pubblica

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Fulvia Ferlito

RSU

Stefano Manganaro (ATA, FLC CGIL)

Nunzia Pellegrino (Docente, ASA SCUOLA)



Messina, 14/01/2024



ISTITUTO COMPRENSIVO “SANTA MARGHERITA”

Via Pozzo - 98142 Giampilieri Superiore (ME)

☎ 090/610106 - 630236 📠 090/610236 –

C. F. 97110520836 - Cod. Mecc. MEIC8AD002 –

e-mail: meic8AD002@istruzione.it – meic8ad002@pec.istruzione.it

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO

A.S. 2024/2025

Stipulato presso l’ **Istituto Comprensivo Statale “S. MARGHERITA” di MESSINA**
tra il **Dirigente Scolastico Prof.ssa Fulvia Ferlito**

e i componenti della RSU di istituto costituita da:

- ❖ **Concetta Foti (Docente) - CISL Scuola**
- ❖ **Stefano Manganaro (Ata) - FLC GIL**
- ❖ **Nunzia Pellegrino (Docente) - ASA Scuola**



ISTITUTO COMPRENSIVO “SANTA MARGHERITA”

Via Pozzo - 98142 Giampileri Superiore (ME)

☎ 090/610106 - 630236 📠 090/610236 –

C. F. 97110520836 - Cod. Mecc. MEIC8AD002 –

e-mail: meic8AD002@istruzione.it – meic8ad002@pec.istruzione.it

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Il giorno 23 del mese di novembre dell'anno 2023, alle ore 14,30 presso la Dirigenza dell'Istituto Comprensivo Santa Margherita si incontrano le parti così costituite:

- la delegazione di parte pubblica, costituita dal Dirigente scolastico prof.ssa **Fulvia Ferlito**
- la componente RSU d'Istituto:
 - per la CISL Concetta Foti (docente)
 - per ASA SCUOLA Nunzia Pellegrino (docente)
 - per la FLC GIL Stefano Manganaro (Ata)

LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Premessa

Con circolare 13 maggio 2010, n. 7 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica, sono stati dettati indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di contrattazione integrativa.

Viene precisato che “*la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45, comma 3*” (art. 4, comma 3 bis, del D.Lvo 165/2001 come novellato dall'art. 54 del D.Lvo n. 150/ 2009). Le parti prendono atto che detti principi, già previsti dal decreto legislativo n. 165/2001, trovano maggiore chiarezza e dettaglio nel decreto legislativo n. 150/2009:

1. la necessità di rispettare il principio di corrispettività ex articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 ai sensi del quale “ *...le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese* ”
2. l'obbligo da parte della contrattazione integrativa di assicurare livelli adeguati di efficienza e produttività, premiando l'impegno e la qualità della performance.
3. l'obbligo, da parte della contrattazione integrativa, di applicazione dei principi di differenziazione nel riconoscimento degli incentivi, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 150 /2009.

PARTE GENERALE COMUNE

Art. 1 - Ambito di applicazione, decorrenza e durata

Art.1 - Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell'istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L'accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica.

2. Il presente Contratto Integrativo, sottoscritto tra il/la D.S. dell'Istituto Comprensivo "S.Margherita" e la delegazione sindacale, si applica a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell'Istituto.

3. Gli effetti hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e producono i loro effetti fino alla stipula di un nuovo contratto.

4. Il presente contratto ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art.22 comma 4 lettera c) del CCNL 2016/18 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto all'atto dell'elaborazione del PTOF. Ai sensi dell'art.7 del CCNL 2016/18 di comparto, all'inizio del nuovo anno scolastico la RSU potrà richiedere la negoziazione dei criteri di ripartizione delle risorse. In caso contrario, conserva la validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo decentrato. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

- La presente contrattazione verte sulle seguenti materie previste dall'art. 6, comma 2 del CCNL 29 Novembre 2007, come modificate ed integrate dal D.Lgs n.150 / 2009 :

a) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali

b) determinazione del contingente di personale ATA da esonerare dallo sciopero per assicurare i servizi essenziali;

c) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al Piano dell'Offerta Formativa ed al Piano delle attività e di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo Piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

d) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA alle Sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;

d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art.45, comma 1 del D.Lgs 165/2001, al personale docente ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari.

f) Criteri relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente ed ATA, nonché criteri per l'individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto

h) Modalità di esercizio dei diritti individuali direttamente pertinenti al rapporto di lavoro.

E' altresì disciplinata dal presente contratto integrativo la misura dei compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA per le attività retribuite con risorse a qualsiasi titolo confluite nel fondo d'istituto.

Sono altresì oggetto di contrattazione integrativa le altre materie inerenti al rapporto di lavoro e soggette quindi a normativa di tipo contrattuale e quelle che le parti consensualmente decidono di inserire nel presente contratto.

- La contrattazione integrativa di Istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola.

5 . Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU e si svolgono in presenza previo accordo tra le parti, salvo provvedimenti delle competenti autorità che richiederebbero incontri on line.

Art. 2 - Interpretazione autentica e conciliazione

1. Qualora dovessero insorgere controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione.

2. Entro 5 (cinque) giorni dalla notifica della richiesta di cui al comma precedente, le parti s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

3. La procedura di conciliazione deve concludersi entro 20 giorni dalla data del primo incontro delle parti.

4. La ridefinizione di nuove clausole da parte dei soggetti firmatari sostituisce le parti modificate dal momento dell'approvazione della modifica, anche se si tratta di "interpretazione autentica" di una norma già presente.

Art. 3 - Precisazione

1. Si dà atto che tutti i diritti e le competenze previsti nel presente contratto a favore della RSU, per come più volte chiarito dall'Aran, si riferiscono alla RSU in quanto organismo unitario e non ai suoi singoli componenti.

TITOLO I

CAPO 1

Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali

Art. 4- Assemblee sindacali

1. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

2. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti.

3. Quando siano convocate assemblee che prevedano l'esclusiva partecipazione del personale A.T.A., il Dirigente Scolastico e la R.S.U. e gli eventuali rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente CCNL del Comparto Scuola, stabiliscono, preventivamente, il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con l'assemblea.

4. L'individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell'eventuale disponibilità: in caso contrario, si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione.

5. Nel caso in cui l'assemblea viene indetta per tutto il personale della scuola, la procedura di cui al comma 2 si attiverà solo se l'attività didattica non viene sospesa in tutte le classi a seguito della non adesione di tutti i docenti.

6. Se l'assemblea si tiene in zona distante dalla sede di appartenenza il personale che partecipa ha diritto a 30 minuti per raggiungere la sede dell'assemblea o comunque del tempo necessario per raggiungere la sede

Articolo 5 - Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt. 8 – 9 - 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ 04/12/2017 CCNL.

2. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, unico adempimento da assolvere con un preavviso di tre giorni.

3. Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente che lo comunica alla RSU medesima

La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi.

4. Le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) vengono definite specificamente nella parte relativa alla Sicurezza sui luoghi di lavoro.

5. Per la sostituzione del personale in permesso sindacale si utilizzano i criteri comunicati nell'art. 6 comma 5.

Articolo 6 – Assemblee di scuola

1. La RSU, congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi del CCNQ 04/12/2017.
2. Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o secondo le indicazioni del relativo contratto Regionale se l'assemblea ha carattere provinciale.
3. La convocazione dell'assemblea contenente la durata, la sede e l'ordine del giorno è resa nota almeno sei giorni prima, con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico. Qualora le assemblee si svolgano fuori orario di servizio o di lezione, il termine di sei giorni può essere ridotto a tre giorni.
4. La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere trasmessa dal Dirigente Scolastico a tutto il personale interessato entro il giorno successivo in cui è pervenuta, per consentire a tutti di esprimere la propria adesione e contestualmente affissa all'albo di Istituto
5. Le assemblee dei docenti coincidenti con l'orario di lezione devono essere svolte all'inizio o alla fine delle attività didattiche giornaliere. Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA possono svolgersi anche in orario intermedio.
6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di appartenenza.
7. Qualora l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, con l'impiego di un collaboratore scolastico. Qualora tutto il personale ATA intenda partecipare all'assemblea, per assicurare, ove necessario, i servizi minimi individuati all'articolo 12, si ricorrerà al sorteggio, avendo cura di applicarlo a rotazione
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione per 10 ore pro-capite per anno scolastico. Nel caso di assemblea che si svolga in sede diversa da quella di servizio, il Dirigente scolastico conteggerà per ogni dipendente che partecipa all'assemblea, in relazione all'orario di servizio del singolo dipendente ed ai tempi di percorrenza concordati per raggiungere la sede dell'assemblea, il tempo necessario per la partecipazione stessa in aggiunta alle 2 ore di durata previste dalla normativa
9. La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad ulteriori adempimenti.
10. Il Dirigente scolastico comunica alle singole unità di personale il raggiungimento del monte ore individuale.
11. Il Dirigente scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie. Il Dirigente scolastico, in caso di percentuale di adesione molto elevata del personale, può valutare l'esigenza di sospendere l'intera attività didattica per l'impossibilità di garantire la vigilanza e per evitare discontinuità nello svolgimento delle lezioni.
12. Non possono essere concordate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami.
13. In caso di partecipazione all'assemblea sindacale di tutti i docenti dei plessi, i collaboratori scolastici restano nel plesso in cui prestano servizio, salvo emergenze per sostituzione colleghi.

Articolo 7 - Agibilità sindacale all'interno della scuola

1. Le strutture sindacali territoriali (provinciali e regionali) possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax, e posta elettronica. Il dirigente scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.
2. Al di fuori dell'orario di lezione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto è consentito di comunicare con il personale, per motivi di carattere sindacale, durante l'orario di servizio.
3. Al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali, all'interno della stessa Istituzione scolastica, il dirigente scolastico, previo accordo con la RSU e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto, predispone idonee misure organizzative, anche per quanto concerne l'uso di mezzi e strumenti tecnici in dotazione compreso l'uso della bacheca sindacale del Sito della Scuola
4. Nella sede centrale della scuola e negli eventuali relativi plessi, succursali, scuole staccate e/o coordinate, alla R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni, è garantito l'utilizzo di un'apposita bacheca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art. 25 della L. 300/70.
5. Le Bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in luoghi accessibili, visibili, e di facile consultazione.
6. La R.S.U. ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto hanno diritto a pubblicare sul sito della scuola nell'apposita area dedicata.
7. Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali, oppure esposte e siglate dalla R.S.U.
8. Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del lavoro, all'interno della scuola a lavoratrici e lavoratori è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria Organizzazione Sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 26 della L. 300/70.

Articolo 8 - Documentazione

1. Il Dirigente Scolastico fornisce alle R.S.U. tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione negli incontri.
2. I prospetti riepilogativi dei fondi dell'Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale o a cui il personale acceda, comprensivi dei nominativi, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi vengono messi a disposizione delle OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola e della R.S.U. della scuola.
3. Il personale interessato può chiederne l'accesso ai sensi della L. 241/90.

Articolo 9 – Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente accordo, avvengono tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma e posta elettronica.

CAPO 2

Determinazione dei contingenti del personale Ata necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero.

Articolo 10 - Contingenti minimi di Personale A.T.A. in caso di sciopero

1. Ai sensi dell'art. 6 del CCNL Scuola i contingenti minimi di Personale A.T.A. in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica.
2. Secondo quanto definito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000 e dal CCNL Scuola si conviene che in

caso di sciopero del Personale Educativo ed A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sottoelencate:

a) Svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: n°1 Assistente Amministrativo e n°1 Collaboratore Scolastico;

b) Nel caso in cui lo sciopero si dovesse protrarre oltre 5gg. predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n°1 Assistente Amministrativo, e n°1 Collaboratore Scolastico;

3. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero di lavoratrici e lavoratori, in quanto nessun atto autoritativo potrà essere assunto dai Dirigenti Scolastici nei confronti dei Dipendenti senza un apposito accordo con la R.S.U. o con le Organizzazioni Sindacali Provinciali e/o Regionali firmatarie del CCNL Scuola.

4. I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 2, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

5. Nel caso in cui l'adesione allo sciopero da parte dei Collaboratori scolastici sia totale, ma non altrettanto quella dei docenti, si procederà a sorteggi di n. 1 unità di collaboratore scolastico per plesso; il criterio sarà applicato a rotazione.

TITOLO II

Attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 11- Obblighi del Dirigente scolastico in materia di sicurezza

Il presente capo riguarda l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e dell'intera normativa in materia di sicurezza. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle vigenti norme legislative e contrattuali.

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, integrato 12 nel D. Lgs. 81/08, art. 2, deve:

a. adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videoterminali;

b. valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

c. designare il personale incaricato di attuare le misure;

d. organizzare iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli studenti ed al personale scolastico;

e. organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DL lavoro/sanità del 16/1/97, richiamato dall'Art. 37, comma 9 del D. Lgs. 81/08. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna;

f. designazione delle figure sensibili, incaricate dell'attuazione delle misure

2. Il DS, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad organizzare il servizio di prevenzione e protezione, designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, a seconda delle dimensioni e della struttura della scuola.

3. Il DS designa, tra i dipendenti, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Questi deve frequentare apposito corso di formazione.

4. Il DS designa quale Rspg persona esterna alla Scuola con titolo specifico: ing. Muscarà Maria, e come SPP personale interno alla Scuola, prof. Alia Salvatore disponibile ad assumere l'incarico e in possesso delle attitudini e capacità adeguati.

5. Il Dirigente Scolastico predispose il Servizio di prevenzione e protezione, individuando: preposti, addetti al primo soccorso, addetti antincendio, addetti gestione emergenza evacuazione, come risulta da organigramma.

6. Il DS elabora il documento di valutazione dei rischi avvalendosi della collaborazione del Rspg, degli esperti dell'Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici ed, eventualmente, della tutela di

esperti della sicurezza dei lavoratori. Inoltre, procede, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

7. I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
8. Si dà atto che nessun lavoratore della scuola primaria, della scuola dell'infanzia o Ata è esposto a rischi specifici che la legge individua come particolarmente pericolosi per la salute (esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici pericolosi), per cui non si ritiene necessaria la sorveglianza sanitaria.
9. Il DS, direttamente o tramite il Rspg, indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il Rspg e Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.
10. Nella riunione il DS sottopone all'esame dei partecipanti:
 - il documento sulla sicurezza;
 - l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
 - i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
11. La riunione non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.
12. Per ogni riunione va redatto verbale.
13. Il DS deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale mancato accoglimento.
14. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro ha il dovere di:
 - organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DL lavoro/sanità del 16/1/97, richiamato dall'Art. 37, comma 9 del D. Lgs. 81/08. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna;
 - assicurare tutela ai lavoratori fragili; su richiesta del lavoratore, il Dirigente scolastico potrà attivare la sorveglianza sanitaria presso gli Enti competenti alternativi: INAIL, Aziende Sanitarie Locali, dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università (nota 1585 Ministero Istruzione dell'11 settembre 2020);

Art. 12 - Rapporti con l'Ente Locale

1. Per gli interventi di tipo strutturale il DS deve rivolgere apposita formale richiesta all'Ente Locale interessato.
2. In caso di grave ed imminente pericolo il DS adotta tutti i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e ritenuti opportuni per la salvaguardia della sicurezza degli alunni e dei lavoratori e ne informa tempestivamente l'Ente locale interessato.

Art 13- Individuazione dei componenti il servizio di prevenzione e protezione ed attribuzione dei compiti

Il Dirigente scolastico, ad inizio d'anno scolastico, predispone, d'intesa con il DSGA, il servizio e nomina gli addetti al servizio di protezione e prevenzione; designa il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), dandone immediata comunicazione al RLS. Il Dirigente Scolastico, individua il medico competente tra i medici in Medicina del Lavoro.

Art. 14 – Compensi

La partecipazione all'organizzazione ed al coordinamento delle prove di evacuazione, la nomina degli addetti al Servizio di Prevenzione e protezione ed ogni altra attività di ausilio alla sicurezza, costituendo un diritto-dovere del singolo lavoratore, non comporta il diritto ad una retribuzione a carico del fondo dell'istituzione scolastica. E' compito del Dirigente scolastico curare la rotazione dei compiti negli anni, sia per assicurare un'equa distribuzione, sia per garantire una diffusione delle competenze tra tutto il personale.

Art. 15 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

1. Nella scuola viene istituita nell'ambito della RSU la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) .
- 2 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende

effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o del suo sostituto;

3. La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del dirigente scolastico, prevista dal D.Lgs 626/94, si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate ; inoltre egli é informato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione; viene consultato in relazione al piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5, del D.Lgs 626/94;

3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é tenuto a fare delle informazioni e della documentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione;

5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

6. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D.Lgs 626/94, il rappresentante per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue; per gli adempimenti previsti dai commi 2, 3 e 5 del presente articolo il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro e di servizio a tutti gli effetti .

Art. 16– Aggiornamento e formazione del personale

L'attività di formazione ed informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione, è a carico del datore di lavoro e nulla è dovuto da parte dei lavoratori e deve avvenire durante l'orario di lavoro. Eventuali impegni per ore superiori all'orario di servizio comportano il diritto al recupero.

Le nuove disposizioni del CCNL 2024 e del PNRR prevedono un incremento delle risorse dedicate a corsi di formazione su nuove tecnologie e didattiche innovative. La formazione obbligatoria rappresenta uno degli strumenti fondamentali per adattarsi ai cambiamenti imposti dalle politiche educative e tecnologiche.

I docenti che partecipano alle attività di formazione sono considerati in servizio a tutti gli effetti, come il personale ATA. La formazione si svolge in orario non coincidente con le ore destinate all'attività di insegnamento. Si svolgerà durante l'orario di servizio, nelle 40+40 ore.

Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio. Il personale ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.

Art. 17- Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto decentrato si farà riferimento ai CCNL, ai CCNI e alla normativa vigente in materia.

TITOLO III

Criteria e modalità relativi all'articolazione dell'orario del personale docente e Ata nonché criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto e modalità di utilizzazione del personale in rapporto al Ptof.

CAPO I: PERSONALE ATA

Art. 18 - Criteri di assegnazione del personale ATA ai diversi plessi e modalità di utilizzazione

Entro il mese di Ottobre di ogni anno il Direttore SGA, sulla base della Direttiva del Dirigente scolastico e dei criteri di seguito riportati, predispose il piano organizzativo del personale ATA, il Piano delle attività e la conseguente organizzazione oraria. Il Dirigente scolastico, dopo aver verificato la congruenza del piano rispetto al PTOF, adotta il Piano.

Criteri di assegnazione del personale ATA ai plessi

L'assegnazione del personale ai plessi è finalizzata alla piena realizzazione delle attività previste dal Piano dell'offerta formativa oltre che alla valorizzazione delle risorse professionali, tenuto conto dell'esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale, dalla loro posizione nella graduatoria di Istituto, fatte salve le precedenze di legge. Pertanto il DS, in accordo con il DSGA (al quale è attribuita dall'art. 53 del CCNL 29.11.2007 la predisposizione del Piano delle attività del personale ATA), nell'assegnare il personale ATA, Profilo Collaboratore scolastico, ai plessi dell'Istituto Comprensivo, si atterrà ai seguenti criteri generali, tenuto anche conto del numero dei plessi, degli orari delle lezioni e attività didattiche e del numero dei collaboratori scolastici assegnati in organico:

Infanzia – Primaria:

- assegnazione di personale con equità di genere (ove possibile)

assegnazione di almeno n. 2 unità nei plessi con n. superiore ai 100 alunni e presenza di tempo prolungato e/o tempo pieno

- assegnazione di n. 2 unità nei plessi ove siano presenti sezioni di

Infanzia Secondaria I grado e edifici verticalizzati

- assegnazione di n. 4 unità (contingente minimo) negli edifici scolastici dotati di due piani (S. Neri, Media Ponteschiavo)

- Pluriclassi e plessi con orario settimanale di 27 ore : n. 1 unità di coll. scol.

- equa distribuzione unità beneficiarie di L. 104/92

Richieste Specifiche:

Poiché il Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs n. 165/2001, è responsabile dei risultati del servizio e gode, pertanto, di autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, nell'ambito di tale potere discrezionale, in presenza di situazioni problematiche rispetto alle quali il provvedimento di spostamento di plesso si configuri come misura che favorisca il miglioramento del servizio, si riserva la facoltà di disporre tale spostamento, **in qualunque momento dell'anno scolastico**, anche in deroga ai presenti criteri. Il provvedimento dovrà essere adeguatamente motivato per iscritto.

Art. 19- Orario di lavoro ATA Assistenti amministrativi

L'articolazione del monte ore settimanale viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- 5 giorni con un rientro pomeridiano di 3,30 ore . per n.7 unità a turnazione + DSGA
- In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro è possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario di servizio per non più di tre settimane continuative.
- Le ore prestate eccedenti l'orario d'obbligo e cumulate possono essere, a scelta del dipendente, compensate per il 50% e retribuite per il 50%, su richiesta del dipendente e compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio, di preferenza nei periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a tempo determinato (T.D.) e il termine dell'a.s. per il personale a tempo indeterminato (T.I.) ; retribuite in base alle misure previste dal CCNL in vigore al momento della prestazione, proporzionalmente e nei limiti delle

risorse finanziarie della scuola.

Collaboratori scolastici

L'articolazione del monte ore settimanale viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

Scuole dell'Infanzia e Primaria.

- 5 giorni con orario di sette ore e dodici minuti giornalieri
- Nel caso l'orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti il lavoratore ha diritto ad avere una pausa pasto di 30 minuti. Nel plesso "L. da Vinci" Scuola secondaria di I° grado i collaboratori scolastici effettuano un orario giornaliero di 7,12 antimeridiane per 5 giorni settimanali.

Per il Personale ATA, considerato che alcuni plessi scolastici sono strutturati con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni a settimana con la conseguente turnazione del personale, l'orario settimanale sarà di 35 ore ai sensi dell' art. 55, comma 1, del CCNL del 29/11/2007 e il totale del servizio prestato in eccedenza sarà fruito nei prefestivi e nel periodo di sospensione dell'attività didattica.

Art. 20- Flessibilità

1 - La flessibilità dell'orario è permessa, se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione del servizio.

2 - L'orario flessibile consiste, di norma, nel posticipare l'orario di inizio del lavoro o anticipare l'orario di fine di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà. L'eventuale periodo non lavorato verrà recuperato mediante rientri pomeridiani, per non meno di 3 ore, di completamento dell'orario settimanale.

3 - Qualora le unità di personale richiedente siano quantitativamente superiori alle necessità si farà ricorso alla rotazione fra il personale richiedente.

Art. 21- Sostituzione colleghi assenti/Ore di maggior carico di lavoro/Straordinario

1 - In caso di assenza per malattia di un collega, la sostituzione verrà fatta da altro personale in Servizio nello stesso plesso o, in subordine, in altro plesso, che abbia espresso disponibilità previo riconoscimento di compenso aggiuntivo come previsto dal CCNL. Tale sostituzione verrà retribuita e non può dare luogo in alcun modo a riposi compensativi.

2 - In caso di assenza per malattia di un collaboratore scolastico, la sostituzione verrà fatta dai colleghi del gruppo in cui il collaboratore scolastico è inserito previo riconoscimento di compenso aggiuntivo, quale attività aggiuntiva e/o intensificazione, *di n° 1 ora di retribuzione, da suddividere tra tutti i C.S. presenti nel plesso e nell'ordine di scuola del dipendente assente.*

3 - La sostituzione per le assenze riconducibili alle ferie e/o recuperi di ore aggiuntive non farà maturare alcun compenso aggiuntivo.

4. Qualora un plesso sia chiuso per determinati motivi (elezioni, disinfestazione o altro) il personale potrà essere utilizzato in altro plesso per sostituzione collega assente; o, a richiesta, usufruirà di giornate di riposo compensativo già maturato o di ferie.

Art. 22 - Chiusura prefestiva

1 - Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive.

2 - Tale chiusura è disposta dal dirigente scolastico, su conforme parere del Consiglio d'Istituto, quando è richiesta dal più del 75% del personale in servizio. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato al sito Web della scuola e comunicato all'Ufficio Scolastico Territoriale e RSU.

3 - Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, tranne che il personale intenda estinguere crediti di lavoro, con:

- giorni di ferie o festività soppresse;
- ore di lavoro straordinario non retribuite;
- recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica.

Il Dirigente si riserva la facoltà, qualora si rilevino eccessivi giorni di ferie non godute e relativa difficoltà di successiva fruizione, di porre d'ufficio in ferie il lavoratore .

Art. 23 - Permessi brevi

1 - I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, sono autorizzati dal DSGA, purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio

2 - I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'a.s..

3 - La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto.

4 - Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti all'inizio del turno di servizio e verranno concessi secondo l'ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il numero minimo di personale presente.

5 - I permessi andranno recuperati entro due mesi successivi, dopo aver concordato con l'amministrazione le modalità del recupero; in caso contrario verrà eseguita trattenuta sullo stipendio.

6 - Le ore di permesso richieste dai docenti in attività collegiali programmate (quali Consigli di classe, Consiglio di Istituto, ecc.) dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal Dirigente scolastico e andranno recuperati dagli stessi con le seguenti modalità:

-Inferiore a 40 ore 2 h non recuperate 1 h a disposizione supplenze

-Superiore a 40 ore 2 h non recuperate 2 h decurtazione h funzionali progetti

-Primaria ore di programmazione recuperate secondo le modalità CCNL di obbligo compensativo di servizio ai plessi con vincolo bimestrale.

Il conteggio mensile dei permessi nei singoli plessi deve essere firmato dal Responsabile di plesso e consegnato presso gli Uffici di Segreteria

Art. 24 - Ritardi

1 - Il ritardo del dipendente deve essere sempre giustificato, e recuperato o nella stessa giornata o entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato previo accordo con il DSGA. Trascorso tale termine si procederà alla decurtazione .

Art. 25 - Modalità per la fruizione delle ferie per il personale ATA

1 - I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL Scuola e spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti , anche in modo frazionato, fatta salva la clausola contrattuale di cui al punto 4, in più periodi purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio.

2 - Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 31 agosto di ogni anno scolastico, fatta salva la possibilità per altri residui di fruizione al 31/12 durante la sospensione delle attività didattiche, e comunque, con possibilità di usufruire di un eventuale residuo di max n. 8 giorni entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo.

3 - La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno 5 giorni prima.

I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, e salvaguardando il numero minimo di personale in servizio (vedi permessi brevi);

4 - Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, possono essere usufruite nel periodo dal 1.7 al 31.8. La richiesta dovrà essere effettuata entro il 31 maggio di ogni anno, con risposta da parte dell'amministrazione entro 20 gg. dal termine di presentazione delle domande. Il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi dal 1.7 al 31.8 sarà di n. 2 collaboratori scolastici elevabili a 3 in casi di particolari esigenze e di n. 2 assistenti amministrativi. Durante la settimana di Ferragosto, per le vacanze di Natale e Pasqua, per i collaboratori scolastici il servizio minimo sarà di 2 unità;

5 -Il personale a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie e dei crediti di lavoro maturati in ogni anno scolastico entro la risoluzione del contratto, senza alcun obbligo di richiesta. Nel periodo Luglio/Agosto dovranno essere usufruiti almeno 20 giorni di ferie.

Art. 26- Permessi per motivi familiari o personali

1 - I giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL Scuola, devono essere richiesti, di norma, almeno 5 giorni prima, salvo casi imprevisi.

PERSONALE DOCENTE

Art. 27 - Criteri di assegnazione del personale Docente ai diversi plessi

Per tutte le attività previste dal POF la risorsa primaria è costituita dal personale dell' istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico utilizzerà il personale valorizzando le professionalità, tenendo conto dell'esperienza maturata ed assegnando i docenti ai plessi ed alle classi ai sensi degli artt. 7,10,396 del D.Lgs 297/94 e dell'art. 25 del D.Lgs 165/2001, fatte salve le precedenze di legge.

Per il corrente anno scolastico il Dirigente scolastico ha comunicato al Collegio dei Docenti i criteri con i quali avrebbe proceduto all'assegnazione dei docenti alle classi.

Per la **scuola Primaria**, i criteri di assegnazione terranno conto:

- 1) L'assegnazione dei docenti di sostegno tiene conto ove possibile della continuità riferita alla classe o alla sezione in cui risultano inseriti gli stessi alunni seguiti nel corso dell'anno precedente, salvo situazioni di incompatibilità e se ritenuta azione indispensabile.
- 2) L'assegnazione dei docenti di lingua straniera tiene conto della continuità riferita alle classi e al plesso di servizio nell'anno precedente ed è stata condivisa in uno dei Collegi Docenti di inizio anno.

Art. 28 - Orario di lavoro

1. La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero è fissata di norma in numero massimo di 7 ore di effettiva docenza.
2. I Docenti in rapporto di lavoro part-time non saranno utilizzati per più di 3 / 4 giorni a settimana.
3. Nell'orario scolastico non possono essere presenti più di 3 (tre) ore buche, di norma.
4. Nel caso di plessi chiusi per elezioni, i docenti assumono servizio per supplenza e/o supporto anche in altri plessi scolastici tenendo conto della graduatoria.
5. I docenti hanno diritto di Disconnessione nelle giornate di chiusura scolastica e nelle giornate festive e in orario extrascolastico. Pertanto le circolari seguiranno l'orario di apertura degli uffici dalle ore 7.30 alle ore 18.30, tranne casi eccezionali.

Art. 29- Attività con famiglie

1. Su richiesta del docente o del genitore, potranno essere attivati colloqui individuali al di fuori dell'orario di servizio, della durata massima di 1 ora
2. Gli incontri collegiali con le famiglie avranno cadenza bimestrale o su richiesta per Infanzia e Primaria ed avranno la durata di ore 1 per classe nella Scuola Primaria, mentre nella scuola dell'Infanzia avranno la durata di ore 2.
3. Per la scuola Secondaria di I grado, su delibera di Collegio Docenti, si svolge per l'anno in corso l'ora di ricevimento settimanale in orario antimeridiano per n. 1 h settimanale per docente ad eccezione dei mesi in cui si consegnano le schede di valutazione.

Art. 30 – Permessi per motivi personali e familiari

1. **Permessi per motivi personali e familiari:** il personale docente, educativo ed ATA sia con contratto a tempo indeterminato che determinato, per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività ha diritto a tre giorni di permesso retribuito, documentabili tramite autocertificazione. Per il personale ATA, tali permessi possono essere fruiti anche ad ore. La richiesta va presentata entro i termini e secondo le modalità previste dall'Istituto (almeno cinque giorni prima e tramite apposita modulistica). Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica anche con sostituzione a carico dell'Amministrazione.
2. **Permessi retribuiti per lutto:** il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto

componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado. I giorni di assenza per lutto sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

3. **Permessi per matrimonio:** il personale ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

I giorni di assenza per matrimonio sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

4. **Permessi per concorsi ed esami:** il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a 8 gg. di permessi retribuiti per partecipazione a concorsi od esami complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. al personale docente, assunto con contratto a tempo determinato, compresi i docenti di religione cattolica, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.

Art. 31 - Permessi orari

1. Oltre a quanto previsto dal CCNL il personale docente potrà usufruire di permessi orari anche nelle ore delle attività funzionali all'insegnamento e recuperare in attività dello stesso tipo da indicare in base al piano delle attività e da concordare con il DS. (vedi art. 23).
2. Nelle riunioni collegiali sono possibili solo n. 2 permessi, per permessi eccedenti si ricorre alla trattenuta stipendiale.

Art. 32 – Congedi

1. L'art. 4 della legge 28 giugno 2012 n. 92 ha istituito un congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente. Si tratta di dieci giorni lavorativi, che possono essere presi tra i due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita. Si riconosce il diritto di partecipazione alle procedure di mobilità per genitori con figli fino a 12 anni e caregiver di familiare disabile. Il termine di preavviso con cui inoltrare la richiesta di congedo parentale secondo il Nuovo CCNL è DI 5 giorni. Si riconosce il diritto di partecipazione alle procedure di mobilità per genitori con figli fino a 12 anni e caregiver di familiare disabile.

Art. 31- Flessibilità oraria

1. Possono essere attivate forme di flessibilità orarie individuali legate ad esigenze didattiche e organizzative.

Art. 32 - Casi particolari di utilizzazione

1. In caso di sospensione delle lezioni in un determinato plesso per motivi vari (elezioni, profilassi, ecc.) in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati anche negli altri plessi dello stesso Istituto per eventuale sostituzione di collega assente secondo i seguenti criteri:

1. esigenze della Scuola
2. disponibilità
3. graduatoria di Istituto

Art. 33 - Sostituzione dei docenti assenti

1 - La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata con predisposizione di un piano delle sostituzioni da effettuare nel plesso secondo i seguenti criteri, da considerare in ordine successivo (l'uno dopo l'altro):

- per assenze fino a 5 gg.
 1. Recupero permessi brevi (stesso plesso)
 2. Docenti a disposizione che nelle proprie ore non hanno classe perché gli alunni sono impegnati in gite, viaggi, visite guidate ecc.
 3. Docenti curricolari in contemporaneità nella stessa classe
 4. Docenti di sostegno, in caso di assenza dell'alunno

5. “ di sostegno nella stessa classe di appartenenza
 6. “ curriculari in contemporaneità con Inglese o Religione (non impegnati in A.A.)
 7. Docenti curriculari di classi diverse in contemporaneità
 8. Docenti disponibili ad effettuare ore eccedenti
-
9. In casi di estrema necessità, alunni distribuiti in altre classi
 10. In caso di emergenza, saranno incaricati della supplenza in altra classe , secondo turnazione, i docenti di sostegno e curriculari presenti, fatte salve le situazioni in cui siano presenti in classe/sezione alunni diversamente abili gravi che necessitano di un’assistenza e di una vigilanza assidua e personalizzata non derogabile (alunni con art. 3 comma 3 della Legge 104).

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il Nuovo CCNL introduce delle Disposizioni particolari in materia di donne vittime di violenza, di Unioni civili e di Transizione di genere.

Art. 34 - Congedi per le donne vittime di violenza

La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificata, ai sensi dell’[art. 24](#) del d.lgs. n. 80 del 2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di **120** giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro – corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 – con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.

Art. 35 - Unioni Civili

Al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla [legge n. 76 del 2016](#), le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile.

Art. 36 - Transizioni di Genere

Con l’art. 21 “Transizioni di genere” le Amministrazioni riconoscono un’identità alias al dipendente che ha intrapreso il percorso di transizione di genere (prevista dalla legge n. 164/1982) e ne faccia richiesta tramite la sottoscrizione di un Accordo di riservatezza confidenziale. Le modalità di accesso e i tempi di richiesta e attivazione dell’alias sono da specificare in un’apposita regolamentazione interna.

PARTE II

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

(tutte le cifre sono riportate "lordo dipendente")

Fondi MOF	Anno Corrente	Economie	Totale
F. Is. iniziale	82087,03	66675,24	148762,27
economie 2017/2018 riassegnate	0	465,05	465,05
recupero fondi sostit. dsga 2017/2018	0	4420,87	4420,87
Indennità di direzione DSGA f.f. - parte fissa e variabile (da sottrarre al f. is.)	8887,2	0	8887,2
Indennità sostituto DSGA (30 gg., da sottrarre al f. is)	730,45	0	730,45
F. Is. disponibile	72469,38	71561,16	144030,54
Valorizz. personale scolastico	18964,36	0	18964,36
Incarichi specifici ATA	4248,50	0	4248,5
Funzioni Strumentali	5650,66	0	5650,66
Avviamento Pratica Sportiva	1025,35	4935,38	5960,73
Docc. a t.i. Agenda Sud	3420,73	0	3420,73
Ind. disagio ass. tecnici	2400,00	0	2400
TOTALE escluso ore eccedenti	108178,98	76496,54	184675,52
Ore ecced. sost. colleghi assenti	4181,28	1197,86	5379,14
TOTALE incluso ore eccedenti sost. colleghi assenti	112360,26	77694,4	190054,66

Il fondo dell'Istituzione scolastica è di € 82087,03 da tale somma si detraggono: € 8887,2 (indennità di direzione fissa e variabile per il DSGA) ed € 730,45 per sostituzione DSGA.

Il totale del fondo disponibile è dunque pari a € 72469,38

Tale somma viene ripartita **per il 75% al personale docente** pari a € 54352,03 a cui si aggiungono le economie di euro 39858,46 e **per il 25% al personale ATA**, pari a € 18117,35 a cui si aggiungono le economie anni precedenti € 26816,78.

Pertanto il totale disponibile da contrattare è il seguente:

Personale Docente € 94.210,49+ valorizzazione del merito € 14.223,27+ valorizzazione docenti ag. sud € 3.420,73 = € 111.854,49;

Personale ATA € 44.934,13 + valorizzazione del merito € 4.741,09 = € 49.675,22

Viene stabilito che le risorse destinate alla valorizzazione del merito 2024/25 confluiscono nel FIS e vengano destinate alla realizzazione delle iniziative educativo-didattiche previste dal PTOF e allo svolgimento di attività progettuali coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa. Si precisa che anche queste risorse sono state ripartite nella misura del 75% per il personale docente e il 25% per il personale ATA. Inoltre viene stabilito che confluiscono nella quota riservata ai docenti i fondi destinati alla valorizzazione del merito dei docenti a tempo indeterminato in servizio nelle scuole impegnate in "Agenda Sud".

La RSU e il Dirigente Scolastico concordano di lasciare un residuo come accantonamento di € 2.000,00 per eventuali esigenze che potrebbero insorgere nel corso dell'anno scolastico.

Art. 35 - Limiti e durata dell'accordo

- 1 Il presente accordo riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di istituto relativamente all'impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo dell'istituzione scolastica comprese quelle a qualsiasi titolo pervenute nella disponibilità dell'Istituto che vengano parzialmente o totalmente impiegate per corrispondere compensi, indennità al personale in servizio presso l'Istituto stesso.
- 2 **Eventuali risorse ancora disponibili o attribuite alla disponibilità dell'istituto successivamente alla sottoscrizione del presente contratto saranno oggetto di ulteriore contrattazione** definendo, in tempi congrui per l'avvio delle attività collegate alle risorse in questione, le modalità di ripartizione delle eventuali risorse anche per finalità diverse da quelle originarie.

- 3 Le risorse eventualmente non utilizzate confluiranno integralmente nel FIS dell'anno successivo.

Art. 36 — Criteri generali per l'utilizzo delle risorse del Fondo d'Istituto e di quelle relative alle Funzioni Strumentali al POF del personale docente

Preso atto del PTOF che prevede le seguenti attività funzionali all'insegnamento:

- ❖ a) attività di coordinamento e gestione dei tre ordini di scuola (collaboratori del Dirigente Scolastico);
- ❖ b) incarichi di coordinamento e gestione dei plessi (Responsabili di plesso)
- ❖ c) elaborazione, coordinamento e realizzazione di progetti didattici e formativi

Si concordano i seguenti criteri generali per il compenso relativo alle attività del personale docente:

- tutti gli incarichi sono assegnati con lettera individuale contenente la descrizione delle attività, la retribuzione forfettaria o il monte ore massimo di accesso al fondo.
- al termine dell' A. S. i Referenti e i Docenti presenteranno le dichiarazioni a consuntivo sul lavoro svolto.

In relazione ai compiti assegnati dal Dirigente Scolastico ed ai relativi carichi di lavoro, le parti concordano di retribuire gli incarichi e le attività svolte come indicato nel prospetto analitico:

FUNZIONI STRUMENTALI 2024/2025		
DOCENTI PROGETTAZIONE/AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE"	N° 1 docente	€ 807,23
"VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE"	N° 1 docente	€ 807,23
"COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE E TECNOLOGICHE"	N° 1 docente	€ 807,23
"DISABILITÀ E DISAGIO ALUNNI "alunni BES-DSA	N° 2 docenti	€ 1.614,46
"COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ"	N° 1 docente	€ 807,23
"GESTIONE PTOF"	N° 1 docente	€ 807,23
TOTALE		€ 5.650,66

INCARICHI	quantità nomine	n. ore	costo totale L.D.
Primo collaboratore del DS	1	250	4812,5
Secondo collaboratore del DS	1	220	4235
Coordinatore scuola infanzia	1	100	1925
Coordinatore scuola primaria	1	100	1925
Coordinatore scuola secondaria di I grado	1	50	962,5
Referenti H.F.S.	1	0	0
Team Digitale	2	20	770
Gestione sito web	2	50	1925
Referente Gsuite	2	50	1925
Ref. Dispersione Scolastica	1	30	577,5
Ref. Bullismo e Cyberbullismo	1	30	577,5
Ref. Progetto Noi Magazine	2	10	385
Ref. Mobility Manager	1	50	962,5
Ref. Sport	1	20	385
Referente plesso via Rizzo	1	20	385
Referente plesso Briga Marina	1	30	577,5
Referente plesso Galati Marina	2	20	770
Referente plesso Galati S. Anna	2	15	577,5
Referente plesso S. Neri - inf. e primaria	1	30	577,5
Referente plesso S. Neri - secondaria di I grado	1	40	770
Referente plesso Giampileri Marina	1	20	385
Ref. plesso Alfio Ragazzi	1	20	385
Ref. plesso Leonardo Da Vinci	2	20	770
Ref. plesso Antonio Saitta	2	20	770
Ref. plesso S. Stefano Medio	1	30	577,5
Ref. plesso S. Stefano Briga	1	30	577,5
Componenti comitato di valutazione	3	5	288,75
GLI - Docc. sostegno e curricolari infanzia	3	2	115,5
GLI - Docc. sostegno e curricolari primaria	3	2	115,5
GLI - Docc. sostegno e curricolari secondaria di I grado	2	2	77
Coordinatori classi III scuola secondaria	5	10	962,5
Coordinatori classi I e II scuola secondaria	11	5	1058,75
Coordinatori classi scuola primaria	38	5	3657,5
Gruppi di Lavoro	0	0	0
RAV-PTOF-PDM+Rendicont. sociale (coordinatore)	1	10	192,5
RAV-PTOF-PDM+Rendicont. sociale (componenti)	7	5	673,75
Continuità e Orientamento (componenti)	4	3	231
Bullismo e cyberbullismo (componenti)	4	5	385
Valutazione	2	10	385
Progettazione annuale	5	5	481,25
Orario (coordinatore)	2	15	577,5
Orario (componente)	1	10	192,5
Progetti - Bandi (coordinatori)	2	10	385
Progetti- Bandi (componenti)	6	5	577,5
Erasmus (coordinatore)	1	10	192,5

Progetti obbligatori	0	0	0
Gr. Ed. Civica	2	15	577,5
Tutor dei docenti neoimmessi (1 docente neoimpresso)	4	5	385
Tutor dei docenti neoimmessi (2 docenti neoimmessi)	1	7	134,75
Totale			40136,25

PROGETTI								
Nome progetto	n. Referenti	ore referenti	tipo	costo	n. docenti gruppo lavoro	ore del gruppo di lavoro	tipo	costo
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO: SEMPRE PIÙ GRANDI	1	0	Funz.	0	4	8	Funz.	154
La legalità mette radici	1	10	Funz.	192,5	3	6	Funz.	115,5
Credo nell'amicizia	2	10	Funz.	192,5	3	6	Funz.	115,5
Sulla buona strada	1	10	Funz.	192,5	2	4	Funz.	77
Educazione alla salute	1	10	Funz.	192,5	2	4	Funz.	77
Sicurezza	1	50	Funz.	962,5				0
Ed. ambientale	1	10	Funz.	192,5	4	8	Funz.	154
CLIL let's study science	2	50	Funz.	962,5				0
Trinity	1	30	Docenza	1155				0
Let's study...trinity grade 3 and 4	1	30	Docenza	1155				0
Lettura	2	30	Funz.	577,5	3	15	Funz.	288,75
Geronimo Stilton	1	15	Funz.	288,75	3	6	Funz.	115,5
Staffetta scrittura	1	0	Funz.	0	2	30	Docenza	1155
Biblioteca scolastica	2	100	Funz.	1925				0
Noi Magazine	2	20	Funz.	385				0
Hello it's me	1	12	Docenza	462				0
recupero matematica	1	0	Funz.	0	3	60	Docenza	2310
recupero e potenziamento	2	20	Docenza	770				0
potenziamento ita-eng	1	0	Docenza	0				0
Un'idea di latino	1	20	Docenza	770				0
latino lingua viva	1	20	Docenza	770				0
mi primer curso	1	40	Docenza	1540				0
yo hablo	1	40	Docenza	1540				0
giochi matematici	1	5	Funz.	96,25				0
giochi scienze	1	5	Funz.	96,25				0
giochi mat. Del mediterraneo	2	70	Funz.	1347,5				0
Coding e robotica	1	25	Funz.	481,25				0
Alla scoperta del pc	1	30	Funz.	577,5				0
Stampante 3D	1	30	Funz.	577,5				0
Unicef	1	5	Funz.	96,25				0
Alla scoperta del territorio	1	10	Funz.	192,5				0
Abc della finanza	1	5	Funz.	96,25				0
Scuola attiva kids	1	10	Funz.	192,5				0
Scuola attiva junior	1	10	Funz.	192,5				0
potenziamento motoria	1	5	Funz.	96,25	4	100	Funz.	1925
Coro d'Istituto	1	0	Funz.	0	2	50	Funz.	962,5
Si sviolina	1	50	Funz.	962,5				0
Chitarra	1	40	Funz.	770				0

si fa re musica	1	5	Funz.	96,25	4	80	Funz.	1540
tutti all'opera	1	10	Funz.	192,5				0
coloriamo la scuola	2	20	Funz.	385				0
emozioni in scena	2	20	Funz.	385				0
Zancle in fiore	2	30	Funz.	577,5				0
Tot.				22214,5				8989,75
Tot. referenti e componenti								31204,25

PERSONALE ATA

Profilo	Causale	N. incarichi	Ore cad.	Tot.
AT	Indennità di disagio	4	/	2400,00

Profilo	Causale	N. incarichi	Ore cad.	Tot.
CS	Ore straordinario	/	500	6875,00
	Intensificaz. sost. colleghi assenti, maggiori carichi di lavoro etc.	/	500	6875,00
	Prestazioni aggiuntive extra orario per eventi imprevedibili, per carenza organica, per migliorari i servizi ausiliari e generali	/	350	4812,50
AA	Ore straordinario	1	100	1595,00
	Collaborazione con il dsga	/	250	3987,50
	Pratiche PASSWEB	1	100	1595,00
	Gestione sostituzioni e convocazioni - Pratiche relative al personale, ricostruzione di carriera, riscatto e ricongiunzione dei servizi e verifiche del punteggio - Gestione dello sportello e supporto ai genitori nelle pratiche verso la scuola ed enti terzi - Sostituzione colleghi assenti	8	50	6380,00
AT	Ore straordinario	/	50	797,50
Tot.				32.917,50

Incarichi specifici: tot. 4248,50

Profilo	Causale	N. incarichi	Ore cad.	Tot.
CS	Piccola manutenzione	2	/	1416,17
CS	Supporto igienico sanitario per alunni in condizione di disabilità	4	/	2832,33

Art. 37 — Funzioni Miste

1. Considerato che l'Amministrazione Comunale di Messina ha sottoscritto con il D.S., per l'a.s. in corso, una convenzione per l'utilizzo del personale ATA nel servizio di refezione scolastica, si dispone, nel caso fosse attivato il servizio, di suddividere la somma complessiva come appresso indicato:
 - a. 1/7 della somma va attribuita alla parte amministrativa,
 - b. 6/7 della somma va suddivisa in parti uguali fra i collaboratori scolastici in servizio nelle sedi in cui si effettua il servizio.
2. I compensi sia per le funzioni miste che per gli incarichi specifici sono da intendere sempre forfetari, in funzione del servizio svolto, rapportato su 8 mesi, e detraendo eventualmente 1/8 per ogni mese di servizio comunque non effettuato o frazioni superiori a 15 giorni. Tali economie andranno a favore del personale che in predetti periodi ha assolto a tali compiti.

Art. 38.—Liquidazione compensi

1. I compensi orari previsti dal presente contratto sono liquidati sulla base delle attività effettivamente svolte e sono ridotti in proporzione alle eventuali assenze del personale incaricato.
2. I compensi sono liquidati entro il mese di agosto dell'anno scolastico in corso.
3. Qualora per effetto del presente contratto si dovesse determinare una spesa eccedente rispetto a quanto ripartito e spettante, la retribuzione verrà ridotta proporzionalmente e sempre nel limite stabilito per ogni profilo professionale. Le ore non retribuite per il personale ATA verranno tramutate in riposi compensativi da fruire durante il periodo della sospensione delle attività didattiche.

Art. 39 — Riesame in itinere

Le parti si incontreranno periodicamente per verificare la concreta funzionalità e, qualora venissero riscontrate serie disfunzioni, si impegnano a ricontrattare quanto ha determinato i disservizi.

Nel caso in cui si verificassero delle variazioni nella disponibilità finanziaria dell'Istituto rispetto a quelli noti al momento della stipula del presente accordo, ne sarà data comunicazione alle RSU e sarà effettuata ulteriore contrattazione

Nel caso in cui fosse necessario effettuare attività oltre quelle previste, e senza che vi sia copertura finanziaria, si procederà alla revisione del piano delle attività reperendo le risorse finanziarie necessarie attraverso la diminuzione degli impegni di spesa già previsti.

Nel caso in cui, nel corso dell'anno scolastico, vengano a determinarsi economie per attività non realizzate o realizzate solo parzialmente, il tavolo negoziale potrà essere riconvocato entro la fine delle attività didattiche (30/06) al fine di destinare le risorse non utilizzate.

Le disposizioni del presente accordo rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite da quello successivo.

DISPOSIZIONE FINALE:

Le parti concordano di riaprire la contrattazione anche per la parte giuridica fin dall'inizio dell'A.S. con conclusione entro il 30/11 di ogni anno di vigenza contrattuale per le eventuali

modifiche e /o integrazioni qualora sopraggiunga nuova giurisdizione che modifichi in maniera sostanziale il presente contratto.

Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto valgono le norme generali dei CCNL 2006/09, 2016/18 e 2019/21 in vigore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Messina, li 25/11/2024

Per la parte pubblica

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Fulvia Ferlito

I componenti RSU:

- per ASA SCUOLA Nunzia Pellegrino
- per la CISL Concetta Foti (DOCENTE)
- per la FLC GIL Stefano Manganaro(ATA)
